Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 35

Modifiche alle leggi regionali 43/2021, 16/2022, 11/2004, 24/2008, 23/2022, 29/2022 e 30/2022. Abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022. (BURC n. 235 del 21 ottobre 2022)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della <u>l.r. 43/2021</u>)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della <u>legge regionale 28 dicembre 2021, n. 43</u> (Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2007) sono aggiunte le seguenti parole: "nel limite di euro 12.428.163,00 pari al valore nominale del numero massimo di azioni acquistabili".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della <u>l.r. 16/2022</u>)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della <u>legge regionale 7 giugno 2022, n. 16</u> (Interventi normativi sulle leggi regionali <u>n. 11/2011</u>, <u>n. 8/2002</u>, <u>n. 38/2012</u>, <u>n.10/2022</u>, <u>n. 15/2007</u> e misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale), è modificato come segue:
 - a) dopo la parola "regionale" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con il Commissario ad acta,";
 - b) le parole "a nominare" sono sostituite dalle seguenti: "ad individuare".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 11-bis della <u>l.r. 11/2004</u>)

1. Nel comma 2 dell'articolo 11-bis della <u>legge regionale 19 marzo 2004, n. 11</u> (Piano Regionale per la Salute 2004/2006), inserito dall'articolo 2, comma 2, della <u>legge regionale 7 luglio 2022, n. 21</u>, la parola "50.000" è sostituita dalla seguente: "100.000".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 14-bis della <u>l.r. 24/2008</u>)

Nel comma 1 dell'articolo 14-bis della <u>legge regionale 18 luglio 2008, n.24</u> (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), inserito dall'articolo 1 della <u>legge regionale 7 luglio 2022, n. 22</u> (Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria), le parole "all'adozione del provvedimento di rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge".

Art. 5

(Modifiche e integrazioni alla <u>l.r. 23/2022</u>)

1. La <u>legge regionale 7 luglio 2022, n. 23</u> (Norme per l'incremento, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese) è modificata come segue:

- a) nella rubrica dell'articolo 12, le parole "Disciplina dei trattamenti fitosanitari e" sono soppresse;
- b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 sono abrogati;
- c) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis (*Norma di salvaguardia*)

1. Le disposizioni degli articoli 2, 5, 6, 7, 9, 14 e 15 si applicano in conformità e in perfetta adesione ai principi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), f), i) e p) della <u>legge 22 aprile 2021, n. 53</u> (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) e relativi decreti legislativi di attuazione.".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 6 della <u>l.r. 29/2022</u>)

- 1. L'articolo 6 della <u>legge regionale 4 agosto 2022, n. 29</u> (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) è così modificato:
 - a) le parole "registro regionale RUNTS", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "RUNTS e operanti in Calabria";
 - b) la lettera j) del comma 1 è abrogata;
 - c) la lettera m) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "m) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche; ".

Art. 7

(Modifiche alla <u>l.r. 30/2022</u>)

- 1. La <u>legge regionale 29 luglio 2022, n. 30</u> (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico) è modificata come segue:
 - a) nel comma 1 dell'articolo 1, le parole "<u>legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45</u> (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale)", sono sostituite dalle seguenti: "normativa vigente";
 - b) alla fine del comma 1 dell'articolo 2, le parole "<u>l.r. 45/2012</u>", sono sostituite dalle seguenti: "normativa vigente";
 - c) al comma 1 dell'articolo 3, la parola "500" è sostituita dalla seguente: "250";
 - d) nel comma 1 dell'articolo 4, le parole "dell'articolo 4, comma 11, della <a href="l.r.45/2012" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa vigente" e, dopo la parola "sanatoria" sono inserite le seguenti: ", ai fini idrogeologici,".

Art. 8

(Abrogazione delle leggi regionali <u>8/2022</u> e <u>31/2022</u>)

- 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 15 aprile 2022, n. 8 (Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l. r. 17/2005 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo));

b) <u>legge regionale 5 agosto 2022, n. 31</u> (Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della <u>legge regionale 7 luglio 2022, n. 25</u> (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso)).

Art. 9

(Modifiche all'articolo 1 della <u>l.r. 32/2021</u>)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della <u>legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32</u> (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero), le parole da "tecnica" a "contabile" sono soppresse.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.